

**Sent. N.1591/2002**

**Ric. N. 953/2002**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n° 953/02 proposto da Silo s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Cancrini, Claudio De Portu e Emanuela Vargiu ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Quartucciu, via delle Serre n°64/A;

contro

Azienda Ospedaliera G. Brotzu, in persona del Direttore Generale, in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Contu, presso il cui studio in Cagliari, via Ancona n°3, è elettivamente domiciliata;

per l'annullamento

della determinazione di cui alla nota 27/5/2002 con la quale l'Azienda Ospedaliera intimata ha stabilito di non ammettere l'offerta della ricorrente all'appalto concorso bandito con deliberazione 28/11/2001 n°2021 e conseguentemente di non aggiudicare la gara;

del bando, pubblicato su un quotidiano locale in data 6/7/2002, con cui l'Azienda intimata ha indetto una nuova gara per l'affidamento dei lavori di cui alla citata deliberazione 2021/2001;

e per l'accertamento

del diritto della ricorrente ad ottenere l'aggiudicazione;

nonchè per la condanna

dell'amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica, ovvero, in subordine, a rifondere per equivalente i danni causati alla odierna istante;

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Udita alla pubblica udienza del 6/11/2002 la relazione del dr. Alessandro Maggio e uditi altresì l'avv. E. Vargiu per la parte ricorrente e l'avv. M. Mura, in sostituzione dell'avv. G. Contu per l'amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

## FATTO

Con deliberazione 28/11/2001 n°2021 l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, ha indetto un appalto concorso avente ad oggetto "l'esecuzione dei lavori di progettazione, ristrutturazione edilizia ed impiantistica della cucina, adeguamento normativa e sicurezza, condizionamento, fornitura e installazione attrezzature".

Alla gara ha partecipato, tra l'altro, la Silo s.r.l. la cui offerta è stata, però, esclusa perché corredata da un progetto sottoscritto da un geometra.

Dopodiché, in mancanza di altri concorrenti, l'Azienda Ospedaliera Brotzu ha deciso di bandire nuovamente la selezione per l'affidamento degli anzidetti lavori.

Ritenendo provvedimento di esclusione e nuovo bando illegittimi la Silo s.r.l. li ha impugnati chiedendone l'annullamento e domandando altresì l'accertamento del proprio diritto ad ottenere l'aggiudicazione, nonché la condanna dell'Azienda intimata al risarcimento del danno in forma specifica, ovvero, in subordine, per equivalente.

Questi i motivi di gravame.

1) L'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari ha deciso di non aggiudicare l'appalto concorso alla odierna ricorrente, ritenendo erroneamente che il progetto esecutivo dell'impianto elettrico delle cucine dell'ospedale, facente parte dei lavori da affidare, non potesse essere sottoscritto da un geometra.

L'assunto è infondato. Infatti il R.D. 11/2/1929 n°274 (che detta le norme fondamentali per la professione di geometra) non prescrive alcun divieto in materia di progettazione se non con particolare riferimento alle dimensioni dell'opera. In particolare l'articolo 16 lett. m) consente ai geometri di eseguire "progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili", ed è evidente che nel descritto ambito di competenza professionale rientrano tutte quelle opere ed impianti che sono posti a diretto servizio del fabbricato, come gli impianti elettrici.

La competenza dei geometri nella materia in questione si ricava anche dall'articolo 57 lett. e) della legge n°144/1949 con la quale sono state approvate le tariffe per le prestazioni dei geometri. Tale norma attribuisce ai geometri la competenza a realizzare impianti di servizi primari necessari per rendere funzionali le opere che il geometra in base all'anzidetto art. 16, lett. m) può progettare.

Si tratta dunque di impianti di modeste dimensioni come quello oggetto dell'appalto in questione.

L'errore commesso dall'amministrazione emerge anche dalle seguenti considerazioni:

a) il D.M. 6 aprile 2000 ha inserito i geometri tra i soggetti abilitati ad eseguire i collaudi e le verifiche in materia di sicurezza degli impianti di cui alla legge n° 46/1990;

b) il D.P.R. 1/5/1972 n°825 ha modificato materie e programmi di insegnamento degli istituti tecnici per geometri, includendo lo studio degli schemi di impianti, tra cui quelli elettrici;

c) i manuali di studio utilizzati nelle scuole per geometri comprendono la voce impianti elettrici;

d) le prove scritte per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di geometra comprendono gli impianti tecnici.

2) In sede di gara l'odierna istante ha prodotto l'attestazione SOA dalla quale emerge la presenza, nel proprio organico, di professionisti abilitati a sottoscrivere il progetto esecutivo di che trattasi. Pertanto, in virtù del principio che impone alla stazione appaltante di chiedere ai concorrenti chiarimenti, ovvero il completamento della documentazione incompleta, l'amministrazione avrebbe dovuto chiedere alla Silo di regolarizzare la sottoscrizione del progetto stesso.

3) L'illegittimità della mancata aggiudicazione della gara alla odierna ricorrente si riflette sulla determinazione con cui l'amministrazione ha nuovamente bandito la gara per i medesimi lavori oggetto della presente controversia.

Si è costituita il giudizio l'amministrazione intimata depositando memoria con cui si è opposta all'accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 6/11/2002 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.

## DIRITTO

Il primo motivo è infondato.

**Oggetto e limiti della competenza professionale dei geometri sono inderogabilmente fissati dall'art. 16 del R.D. 11/2/1929 n°274, al quale unicamente occorre avere riguardo per determinare l'ampiezza della detta competenza professionale.**

**Tale disposizione, che individua tassativamente e dettagliatamente le attribuzioni professionali dei geometri non contempla in alcun modo la progettazione di impianti elettrici.**

In particolare nessun argomento a favore della tesi sostenuta dalla ricorrente può trarsi dalla lett. m) del citato art. 16, a mente della quale fra le attribuzioni dei geometri sono comprese quelle che si estrinsecano in attività di "progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili". Ed invero, **emerge dal chiaro tenore letterale della norma, che le competenze del geometra sono di natura strettamente edile.**

Nemmeno il riferimento fatto in ricorso alla norma della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri che disciplina la remunerazione dell'attività di progettazione di "impianti di servizi primari" è utile a suffragare la tesi della odierna istante.

Infatti, il richiamo, nelle disposizioni della tariffa, delle norme che regolano «l'oggetto e i limiti dell'esercizio professionale di geometra» «postula una recezione integrale, ai fini della determinazione degli onorari, della normativa regolamentare e della delimitazione delle competenze professionali che da essa risultano: ciò significa che le «prestazioni professionali» non possono

esorbitare dalle «operazioni ordinarie indicate dagli artt. 16 e 24 del regolamento del 1929, e che le prescrizioni contenute nella tariffa vanno ricondotte ed interpretate nell'alveo della disciplina sostanziale della professione di geometra» (così Cons. Stato, V°sez., 3/1/1992 n°3).

Pertanto, l'art. 57 lett. e) della L. 2/3/1949 n°144 invocato dalla Silo (rectius art. 8 lett. e del 6/12/1993 n°596) che prevede apposite percentuali per gli "impianti di servizi primari", deve essere correlato alla specifica "preparazione dei geometri e dev'essere quindi interpretato nel senso che essi sono abilitati a progettare impianti che attengono alla parte edilizia in senso stretto e non anche impianti che, per esigenze di sicurezza, presuppongono un'apposita preparazione professionale che non rientra in quella istituzionale dei geometri.

**D'altra parte, tale conclusione è confermata dalla considerazione che l'analogo articolo 16 del R.D. 11/2/1929 n°275, recante disciplina della professione dei periti industriali, contiene un'esplicita previsione di competenza in materia di impianti tecnologici; ora, poiché i due testi normativi sono stati emanati contemporaneamente e seguendo uno schema comune, deve ritenersi che l'affermazione (esplicita) della competenza nel caso dei periti, significhi l'esclusione (implicita) della competenza nel caso dei geometri" (così, Cons. Stato VI sez., 10/11/1978 n°1187).**

In conclusione, con riguardo agli impianti tecnologici ivi compresi quelli elettrici, le competenze professionali dei geometri devono ritenersi strettamente limitate all'inserimento, sotto il profilo costruttivo, degli impianti medesimi, nel relativo fabbricato, sempre che questo naturalmente abbia le caratteristiche di modesta costruzione civile.

A quanto sopra giova ancora aggiungere in punto di fatto, che in ogni caso la cucina di un grande ospedale, come è quella ove nella specie devono essere eseguiti i lavori oggetto dell'appalto in contestazione, non può essere assimilata ad una modesta costruzione civile. Pertanto, anche sotto questo profilo, a voler seguire la tesi prospettata in ricorso, mancherebbero le condizioni per ravvisare una possibile competenza professionale del tecnico (geometra) che ha sottoscritto il progetto della ricorrente.

Privo di fondamento risulta anche il tentativo della odierna istante di fondare la competenza professionale dei geometri sulle ulteriori considerazioni svolte in ricorso e concernenti: a) l'inclusione dei geometri fra i soggetti abilitati ad eseguire verifiche e collaudi in materia di sicurezza degli impianti; b) la modifica dei programmi di insegnamento vigenti negli istituti tecnici per geometri con l'inclusione dello studio degli schemi di vari impianti tecnologici tra cui quelli elettrici; c) l'inclusione nei manuali destinati ai geometri di trattazioni dedicate agli impianti elettrici; d) l'inserimento di argomenti relativi agli impianti elettrici nelle prove scritte degli esami di abilitazione alla professione di geometra.

Ed invero, nessuna di esse offre spunti per ritenere che la competenza professionale dei tecnici in questione abbia una portata più ampia di quella che emerge dal ricordato art. 16 del R.D. n°274/1929.

In particolare, in costanza di quest'ultima disposizione, nessun rilievo può attribuirsi, per dirimere la questione che qui occupa, né al mutamento dei programmi di insegnamento negli istituti tecnici per geometri, né alla modifica delle materie d'esame per il conseguimento dell'abilitazione professionale.

**Quanto, poi, alle conseguenze che si vorrebbero trarre dall'inclusione dei geometri fra i professionisti abilitati a compiere verifiche e collaudi in materia di sicurezza degli impianti ai sensi della L. 5/3/1990 n°46, fatta dal decreto del Ministero dell'Industria 6/4/2000, è**

**sufficiente rilevare come il citato D.M. preveda esplicitamente che gli iscritti negli appositi elenchi, di cui il medesimo disciplina la formazione, possano operare nei limiti “delle rispettive competenze professionali”.**

Da quanto sopra discende che correttamente l'amministrazione intimata ha ritenuto il progetto di impianto elettrico, presentato dalla ricorrente a corredo dell'offerta, redatto da figura professionale incompetente.

Anche il secondo motivo è privo di pregio.

Sostiene la Silo che in ogni caso la stazione appaltante non avrebbe potuto considerare invalida l'offerta ma avrebbe dovuto invitare l'impresa a regolarizzare il progetto consentendole di farlo sottoscrivere da un tecnico competente.

L'argomento non convince, ed invero, come perspicuamente rilevato dalla difesa dell'Azienda Ospedaliera, il vizio non consiste tanto nella circostanza che il progetto è stato sottoscritto da soggetto incompetente, quanto nel fatto che trattasi di “progetto pensato, redatto ed elaborato da parte di un professionista non abilitato”. Ed il difetto verrebbe eliminato non già sostituendo la firma del geometra con quella di professionista abilitato (perché ci troveremmo comunque di fronte ad un progetto partorito da un geometra), ma facendo redigere quest'ultimo da un soggetto in possesso delle necessarie competenze professionali.

Tale operazione, però, esulerebbe dalla mera integrazione documentale, risolvendosi in una inammissibile modifica di un elemento essenziale dell'offerta, cosa che risulterebbe sicuramente in contrasto col principio della “par condicio” che regola i procedimenti ad evidenza pubblica.

Dal rigetto dei primi due motivi di gravame discende de plano l'infondatezza del terzo motivo, concernente l'illegittimità derivata del bando con cui l'amministrazione resistente ha indetto una nuova gara per l'affidamento dei medesimi lavori per cui è causa.

Il ricorso va in definitiva respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

## **IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA**

**Rigetta il ricorso in epigrafe.**

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'amministrazione intimata, liquidandole forfettariamente in complessivi €4.000/00 oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 6/11/2002 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori:

**Manfredo Atzeni, Presidente f.f.,**

**Rosa Panunzio, Consigliere ,**

**Alessandro Maggio, Consigliere estensore.**

*Depositata in segreteria oggi 19/11/2002*

*Il Direttore di Segreteria*